



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE CREMASCO

Via Marconi n°5 - CAP 26017 - TRESORE CR. (Cremona) - Tel.0373/274716 - Fax 0373/291217
e.mail ic.trescore@libero.it - sito internet www.ictrescorecr.it
C.F. 82005030190 – P.IVA 01224260198 - C.M. CRIC812001

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n° 75 del 04/09/2013)

ART. 1- PRINCIPI GENERALI

(con riferimento all'art.4 del DPR n°249 del 24.06.1998 ed al DPR n° 235 del 21.11.2007)

- a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- d. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
Allo studente è offerta la possibilità, qualora sia realizzabile, di convertire la sanzione in attività di natura sociale e culturale ed, in generale, a favore della comunità scolastica.

ART. 2- DOVERI DEGLI STUDENTI

(con riferimento all'art. 3 del DPR n°249 del 24.06.1998)

- a. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- b. In caso di assenza anche pomeridiana, gli studenti sono tenuti a presentare al docente, il primo giorno del rientro, la giustificazione firmata dal genitore.
- c. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- d. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e responsabile sia durante le attività didattiche specifiche e destrutturate svolte nei vari ambienti scolastici, sia durante le gite o i viaggi d'istruzione.
- e. Gli studenti sono tenuti ad un'accurata igiene personale e ad un abbigliamento adeguato al luogo educativo frequentato.
- f. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti.
- g. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le macchine e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

- h. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- i. Gli studenti sono tenuti a presentare gli avvisi scolastici e le verifiche ai genitori, i quali apporranno la firma per presa visione.
Qualora lo studente non provvedesse a riconsegnare le verifiche entro il termine stabilito dai singoli insegnanti, il docente può decidere, per le verifiche successive, di non consegnare le prove e di comunicarne l'esito sul diario.

ART. 3- Infrazioni, accertamento e sanzioni disciplinari

a. Infrazioni disciplinari riguardo il rispetto degli altri:

- Atti, Insulti, termini volgari e offensivi e lesivi della dignità rivolti a studenti o al personale scolastico
- Interventi di disturbo durante le lezioni
- Interruzione continue del ritmo delle lezioni
- Non rispetto del materiale altrui o proprio
- Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare gli altri
- Falsificazione di firme
- Copiare durante lo svolgimento delle verifiche, avvalendosi dell'aiuto volontario o meno dei compagni di banco oppure da supporti cartacei e/o elettronici non consentiti
- Ricorso alla violenza all'interno di una discussione, atti che mettono in pericolo l'incolumità propria o altrui
- Atti di "nonnismo", di "bullismo" o di "razzismo"
- Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone, culture e religioni
- Furto
- Detenzione e/o utilizzo di armi di qualunque tipo
- Utilizzo improprio di oggetti, che mette in pericolo l'incolumità propria e/o altrui reiterata, anche se tali atti sono procurati al di fuori della scuola, ma contro l'edificio
- Ritardo nella consegna di verifiche o avvisi

Accertamento:

L'accertamento può essere a cura del docente interessato, del coordinatore di classe, del Consiglio di classe e dei collaboratori scolastici (questi ultimi si rivolgeranno al docente coordinatore di classe o di plesso)

Sanzioni (relativamente alla gravità dell'infrazione commessa):

Richiamo verbale, sospensione dell'attività ludico-ricreativa (intervallo), richiamo scritto (nota disciplinare), ammonimento scritto (comunicazione alle famiglie), allontanamento temporaneo dall'aula (con garanzia di controllo), convocazione della famiglia, esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione, allontanamento dalle lezioni per un periodo proporzionato alla gravità della mancanza (sospensione).

La sanzione disciplinare può essere convertita, qualora sia realizzabile e compatibilmente con l'età e la situazione personale, in attività a favore della collettività scolastica durante l'orario scolastico.

I danni materiali vanno risarciti dalla famiglia dell'alunno che ha commesso l'infrazione o da chi per essa.

b. Infrazioni disciplinari riguardo il rispetto delle strutture e delle attrezzature:

- Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente
- Incisione di banchi, porte, danneggiamento volontario o involontario delle attrezzature di laboratorio
- Scritte sui muri, porte, banchi
- Danneggiamento volontario o involontario di strumenti, attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi nelle palestre...)
- Aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l'utilizzo
- Manipolazione o sottrazione di documenti e materiale della scuola (registri, schede, sussidi,), nonché materiale dei compagni di classe e non

Accertamento:

L'accertamento può essere a cura del docente interessato, del coordinatore di classe, del Consiglio di classe e dei collaboratori scolastici (questi ultimi si rivolgeranno al docente coordinatore di classe o di plesso)

Sanzioni (relativamente alla gravità dell'infrazione commessa):

Richiamo verbale, richiamo scritto (nota disciplinare), allontanamento temporaneo dall'aula (con garanzia di controllo), ammonimento scritto (comunicazione alle famiglie), convocazione della famiglia, esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione, allontanamento dalle lezioni per un periodo proporzionato alla gravità della mancanza (sospensione).

La sanzione disciplinare può essere convertita, qualora sia realizzabile e compatibilmente con l'età e la situazione personale, in attività a favore della collettività scolastica durante l'orario scolastico.

I danni materiali vanno risarciti dalla famiglia dell'alunno che ha commesso l'infrazione o da chi per essa.

c. Infrazioni disciplinari riguardo la frequenza scolastica:

- Elevato numero di assenze
- Assenze ingiustificate
- Assenze "strategiche"
- Ritardi non documentati entro il giorno successivo
- Ritardi all'inizio delle lezioni
- Ritardi al rientro dall'intervallo
- Allontanamento senza autorizzazione dalla struttura scolastica
- Agevolazione dell'ingresso di estranei nell'istituto

Accertamento:

L'accertamento può essere a cura del docente interessato, del coordinatore di classe, del Consiglio di classe e dei collaboratori scolastici (questi ultimi si rivolgeranno al docente coordinatore di classe o di plesso).

Sanzioni (relativamente alla gravità dell'infrazione commessa):

Richiamo verbale, ammonimento scritto (comunicazione alla famiglia), convocazione della famiglia, esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione, allontanamento dalle lezioni per un periodo proporzionato alla gravità della mancanza (sospensione).

La sanzione disciplinare può essere convertita, qualora sia realizzabile e compatibilmente con l'età e la situazione personale, in attività a favore della collettività scolastica, durante l'orario scolastico.

d. Infrazioni disciplinari riguardo il rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute:

- Violazioni degli spazi attrezzati
- Lancio di oggetti di ogni tipo
- Infrazioni al divieto di fumare (tabacco o sigaretta elettronica) all'interno e all'esterno negli spazi di pertinenza della scuola
- Utilizzo del telefono cellulare (per tutte le sue funzioni) o di qualsiasi altro dispositivo elettronico (lettori MP3, videogiochi, I-Pad)
- Violazione delle norme di sicurezza (apertura di porte antipanico, procurato allarme, provocato allagamento e/o incendio,...)
- Introduzione nella scuola di materiale pornografico, alcolici, droghe, armi,....
- Divulgazione all'esterno – on line o sotto ogni forma di foto o video acquisiti nell'ambito scolastico
- Divulgazione on line o sotto ogni forma di affermazioni offensive o poco rispettose degli operatori scolastici e dei compagni.

Accertamento:

L'accertamento può essere a cura del docente interessato, del coordinatore di classe, del Consiglio di classe e dei collaboratori scolastici (questi ultimi si rivolgeranno al docente coordinatore di classe o di plesso)

Sanzioni (relativamente alla gravità dell'infrazione commessa):

Richiamo verbale, richiamo scritto (nota disciplinare), allontanamento temporaneo dall'aula (con garanzia di controllo), ammonimento scritto (comunicazione alle famiglie), convocazione della famiglia, esclusione delle visite guidate e dai viaggi di istruzione, allontanamento dalle lezioni per un periodo proporzionato alla gravità della mancanza (sospensione).

La sanzione disciplinare può essere convertita, qualora sia realizzabile e compatibilmente con l'età e la situazione personale, in attività in favore della collettività scolastica, durante l'orario scolastico.

Per quanto riguarda l'infrazione al divieto di fumare, se lo studente viene colto in flagrante, verrà comminata a termine di legge anche la sanzione pecuniaria.

Agli alunni della scuola Primaria non è consentito avere con sé il telefono cellulare né a scuola né durante le uscite didattiche; sarà compito del docente munirsi dei recapiti telefonici delle famiglie.

Agli alunni della scuola Secondaria è consentito tenere nello zaino, sotto la propria responsabilità per eventuali danni o furti, telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, purché siano tenuti sempre spenti sia a scuola sia nelle uscite e nei viaggi d'istruzione.

A fronte dell'utilizzo del telefono cellulare o di altri apparecchi elettronici nei luoghi e nei momenti sopraindicati, si prevede il sequestro temporaneo dell'oggetto e la sua riconsegna al genitore.

Agli alunni della scuola Secondaria è consentito l'uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici solo durante le uscite didattiche o i viaggi d'istruzione, ma esclusivamente nei momenti in cui non sia prevista un'attività specifica o in circostanze esplicitate al momento dai docenti.

ART. 4

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 5

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per gli alunni della scuola primaria non devono essere superiori a 15 giorni, mentre per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado il periodo di allontanamento può anche superare i 15 giorni.

ART. 6

La sospensione per un periodo superiore a 15 giorni è prevista per le infrazioni che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che creano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e comunque fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato previsto dalla normativa penale.

Tuttavia, occorrerà evitare che la sanzione determini, quale effetto implicito, il venir meno dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

ART. 7

Il Consiglio d'Istituto può applicare le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo solo quando ricorrono congiuntamente le presenti condizioni:

- situazioni di recidiva per i reati che violano il rispetto e la dignità della persona umana o atti di grave violenza, che possono determinare seria apprensione a livello sociale
- non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

ART. 8

Nel periodo di allontanamento non superiore a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori per preparare un positivo rientro nella comunità scolastica.

Nel periodo di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo.

ART.9 – ORGANI COMPETENTI

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°

- a. La sanzione del richiamo scritto è inflitta dal docente coinvolto su apposito modulo. Una copia viene allegata al registro, una copia viene data all'alunno per la famiglia e deve essere riconsegnata firmata dai genitori. Nel caso il richiamo non ritorni firmato i docenti avvisano tempestivamente la segreteria, che provvederà ad inviarlo alla famiglia con raccomandata con ricevuta di ritorno. Il controllo della firma è effettuato al mattino successivo e compete al docente della 1^a ora che ne prende visione sul registro. Il docente che infligge il richiamo si confronta con altri 3 colleghi del consiglio di classe, in giornata al fatto sanzionato, o comunque entro 24 ore per acquisire parere favorevole a maggioranza. Fra i quattro colleghi ci deve essere possibilmente il coordinatore.

PER LA SCUOLA PRIMARIA

Riconfermare il 1° e 2° capoverso.

Il controllo è fatto dal docente della 1^a ora, avvisato dai colleghi, se assente il giorno della sanzione.

Il docente che infligge il richiamo si confronta con altri 2 colleghi dell'equipe pedagogica per acquisire parere favorevole a maggioranza, in giornata o comunque entro 24 ore.

- b. La sanzione dell'ammonizione scritta (comunicazione alla famiglia) è inflitta dal Consiglio di classe (per la scuola secondaria di I grado) o dall'équipe pedagogica (per la scuola primaria) anche senza co-partecipazione del Dirigente Scolastico, che ne è informato dal Coordinatore.
- c. La sanzione che prevede l'allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni è inflitta dal Dirigente scolastico sentito il parere dell'équipe pedagogica (per la scuola primaria) o del Consiglio di classe a composizione completa (per la scuola secondaria di I grado), acquisendone la delibera a maggioranza .
- d. La sanzione che prevede l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni è inflitta dal Consiglio d'Istituto.
- e. In caso di estrema urgenza o di necessaria tempestività, il Dirigente scolastico può provvedere all'allontanamento immediato dello studente dalle lezioni o dalla scuola, sentito il parere del docente coinvolto, del coordinatore di classe o di plesso e di almeno un altro docente (n°3 docenti).

ART.10 – PROCEDURA

- a. Le infrazioni per le quali non è previsto l'allontanamento dello studente dalla scuola sono contestate verbalmente dal docente di classe all'alunno, che deve essere ascoltato e può produrre testimonianza a chiarimento dei fatti. Le eventuali sanzioni sono irrogate tempestivamente al verificarsi dell'infrazione o appena se ne venga a conoscenza.
- b. Le infrazioni per le quali è previsto l'allontanamento dalle lezioni o dalla scuola sono contestate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, dopo aver verificato l'istruttoria-testimoniale a cura del docente coinvolto, del coordinatore di plesso o del Consiglio di classe.
- c. Qualora si presenti la necessità di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di classe o dell'équipe pedagogica e non vi sia una convocazione imminente già inserita nel calendario degli impegni collegiali, il Dirigente scolastico in forma scritta, convocherà i docenti componenti il Consiglio e l'équipe e, in tempi brevi senza il previsto preavviso, raccoglierà il parere favorevole degli stessi a maggioranza.
Il Dirigente provvederà alla successiva comunicazione alla famiglia.
- d. Contro le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla scuola, lo studente può ricorrere al Comitato di garanzia, di cui all'articolo 11, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo decide dopo aver ascoltato lo studente e le eventuali testimonianze.
- e. Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, al Dirigente dell' U.S.P., che decide in via definitiva.
- f. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola.

ART. 11 – COMITATO DI GARANZIA

- a. Il comitato di Garanzia interno della scuola è così composto:
Presidente: - Dirigente scolastico o suo sostituto
Membri: - 2 docenti effettivi + 2 supplenti (designati dal Collegio dei Docenti unificato)
- 2 genitori effettivi + 2 supplenti (designati dai genitori presenti nel Consiglio d'Istituto)
- b. L'Organo di Garanzia ha durata annuale ed i membri possono essere riconfermati.

- c. I membri dovranno essere surrogati in caso di perdita dei requisiti, di trasferimenti o di dimissioni volontarie. Il Collegio dei Docenti e i genitori eletti nel Consiglio di Istituto provvederanno ciascuno per la propria componente di appartenenza, ad integrare i membri del comitato.
- d. I membri supplenti entrano a far parte di diritto in sostituzione degli effettivi, nei casi di incompatibilità o impossibilità a partecipare.
- e. Si verifica incompatibilità quando il membro del Comitato di Garanzia ha deliberato o è destinatario (genitore) della sanzione disciplinare che viene presa in esame.
- f. Per “sostituto” del Dirigente scolastico si intende il vicario e, in subordine, il collaboratore e il docente più anziano.
- g. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

ART. 12 – PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Contestualmente all'iscrizione alla scuola, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori o tutori e del Dirigente Scolastico del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

ART. 13 – CONCLUSIONI

- a. Il presente Regolamento, proposto dal collegio docenti unitario con delibera n°6 del 24/06/2008, è approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13/02/2013 con deliberazione n° 21 Regolamento, ad eccezione delle parti contenute nella normativa vigente, può essere modificato ogni qualvolta il Consiglio, a maggioranza assoluta, ne riconosca la necessità.
- b. Pertanto, in mancanza del punto b, il Regolamento resta in vigore anche in caso di rinnovo del Consiglio d'Istituto.
- c. Proposte per eventuali modifiche possono essere avanzate da ogni singolo membro del Consiglio stesso.